

(N. 888)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Bilancio

(VANONI)

col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1955

Proroga delle provvidenze previste dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297, a favore del comune di Napoli.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297, in attesa della proposta, da parte di apposita Commissione, dei provvedimenti necessari al riassetto delle finanze del comune di Napoli, fu concesso a favore del Comune medesimo un contributo straordinario di lire tre miliardi annui, per il triennio 1952-54. La spesa occorrente per la relativa erogazione fu stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno per gli esercizi 1952-53, 1953-54 e 1954-55.

Con lo stesso articolo venne, altresì, prevista la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio, della Commissione di studio suaccennata, che avrebbe dovuto presentare le sue proposte al Ministero dell'interno entro un anno dalla relativa nomina.

La predetta Commissione — la quale, per varie ragioni, non ha potuto iniziare il funzionamento prima della fine del mese di novembre 1953 — ha rappresentato l'impossibilità di ultimare i suoi lavori nel termine fissato dall'articolo 6 precitato e, facendo pre-

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sente che la situazione finanziaria del comune di Napoli è notevolmente peggiorata nell'ultimo esercizio, ha segnalato la necessità della proroga per un anno del termine per la presentazione delle sue proposte e del contributo di tre miliardi annui previsto dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297.

In considerazione delle particolari circostanze segnalate, le proposte della Commissione suddetta si appalesano meritevoli di assecondamento. La proroga per un anno dell'indicato contributo straordinario a favore del comune di Napoli risulta, infatti, giustificata dalle assai difficili condizioni economiche di quell'ente, che, per l'assoluta inadeguatezza delle proprie entrate di fronte all'ammontare delle spese e per il crescente cumulo degli oneri per l'ammortamento dei prestiti contratti e da contrarsi per il pareggio dei bilanci dei precedenti esercizi, vede la situazione del proprio bilancio aggravarsi di anno in anno; talchè, per l'esercizio 1954, questo venne approvato dalla Commissione centrale per la finanza locale con l'applicazione di notevoli supercontribuzioni e con un disavanzo di lire 9.844.000.000, da ripianarsi con l'assunzione di un mutuo passivo, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 agosto 1954, n. 635. D'altra parte, la proroga del contributo in parola sembra aderente allo spirito della menzionata legge n. 297, la

quale ha inteso di venire incontro alle più urgenti necessità del bilancio del Comune fino a quando non sarà possibile assicurare il riassetto della relativa situazione finanziaria.

Non può, inoltre, disconoscersi che le proposte che saranno formulate dalla predetta Commissione di studio, allorchè avrà portato a termine i propri lavori, non potranno comunque svolgere la loro efficacia entro il prossimo anno; eppertanto la sospensione del contributo straordinario di cui ha fruito nell'ultimo triennio il comune di Napoli si risolverebbe manifestamente in un ulteriore, insostenibile aggravamento della relativa situazione finanziaria.

A tali esigenze si ispira l'unito disegno di legge, col quale viene prevista la proroga per l'anno 1955 del contributo straordinario suddetto a favore del comune di Napoli, la cui spesa verrà a gravare sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1955-56.

Con lo stesso provvedimento viene, altresì, prevista, in relazione alla richiesta suespressa formulata dalla Commissione di studio di cui all'articolo 6 della legge n. 297 — che appare meritevole di assecondamento — la proroga per un anno del termine fissato dall'articolo suddetto per la presentazione delle proposte della Commissione medesima.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La concessione del contributo straordinario di annue lire 3 miliardi a favore del comune di Napoli, stabilita, per il triennio dal 1952 al 1954, dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297, è autorizzata anche per l'anno 1955.

La somma occorrente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero

dell'interno per l'esercizio finanziario 1955-56 ed al relativo onere si provvederà a carico del fondo speciale per l'esercizio medesimo relativo agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.

Art. 2.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297, relativo alla presentazione, da parte della Commissione ivi prevista, delle proposte sui provvedimenti inerenti al riassetto delle finanze del comune di Napoli, è prorogato di un anno.